

DISCIPLINA DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ TELEMATICA O MISTA

Articolo 1 – Regolamentazione delle sedute

1. Le presenti disposizioni disciplinano lo svolgimento delle sedute della giunta comunale qualora le stesse avvengano in modalità mista o esclusivamente telematica, secondo quanto previsto dall'art. dell'articolo 51 bis della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2.
2. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente provvedimento rimane fermo quanto previsto dallo statuto comunale e in particolare dagli artt. 38 e 39.

Articolo 2 – Convocazione delle sedute

1. Il ricorso alla modalità telematica o mista della seduta è disposto dal sindaco o, in caso di sua assenza, dal vicesindaco che ne dà congruo avviso - anche in via informale - a tutti i componenti, al segretario comunale e a eventuali persone non appartenenti al collegio ammesse a partecipare secondo quanto previsto dall'art. 39 dello statuto.
2. In caso di seduta telematica tutti i componenti, compreso il segretario comunale e gli eventuali soggetti terzi invitati a presenziare, possono partecipare alla seduta collegandosi tra loro in videoconferenza, anche da luoghi differenti dalla sede istituzionale del comune.
3. In caso di seduta in modalità mista i componenti riuniti in presenza si collegano dalla sede istituzionale del comune con i componenti collegati in modalità telematica, anche da luoghi differenti dalla sede istituzionale del comune.

Articolo 3 – Modalità di svolgimento delle sedute

1. I componenti della giunta, il segretario comunale e gli altri eventuali soggetti invitati ad intervenire assicurano la disponibilità di un adeguato collegamento internet e della strumentazione informatica necessaria ad assicurare un collegamento audio-video bidirezionale.
2. Le sedute in modalità telematica o mista si svolgono con modalità tali da consentire la corretta e certa identificazione di tutti i partecipanti.
3. Le sedute avvengono, principalmente, mediante l'utilizzo di piattaforme utili allo scopo e idonee a garantire la riservatezza della seduta.
4. I componenti dell'organo dovranno comparire frontalmente davanti alla telecamera per permettere il loro riconoscimento.
5. Ai fini di cui al presente articolo è necessario che il collegamento audio-video:
 - a) garantisca la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) consenta al sindaco (o a chi presiede la seduta) e al segretario di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza;

- c) consenta a tutti i componenti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, in modo tale da garantire l'esercizio delle rispettive funzioni.
6. Prima dell'inizio della seduta verrà inviato ai partecipanti il link per accedere alla seduta.
 7. All'orario di convocazione della seduta ciascun componente è tenuto a collegarsi alla piattaforma indicata attivando il proprio collegamento audio e video.
 8. Il verbale di seduta riporta i nominativi dei componenti presenti ed assenti e indica i componenti collegati in modalità telematica. I componenti collegati in modalità telematica sono tenuti a comunicare espressamente al segretario la loro volontà di abbandonare la seduta.
 9. Una volta eseguita l'identificazione visiva, qualora esigenze collegate alla stabilità della connessione lo richiedano e previa autorizzazione del sindaco (o di chi presiede la seduta), i componenti potranno sospendere la trasmissione della propria immagine video, mantenendo l'operatività del solo collegamento audio.
 10. I componenti la giunta e gli eventuali terzi intervenuti possono intervenire chiedendo la parola al sindaco (o di chi presiede la seduta) mediante il supporto del sistema in utilizzo.
 11. Qualora, per motivi tecnici, i componenti della giunta collegati in modalità telematica dovessero scollegarsi, la seduta prosegue, ferme restando le previsioni in materia di validità dell'adunanza e di verifica del numero legale secondo quanto stabilito dallo statuto comunale. I componenti impossibilitati a ricollegarsi sono considerati assenti giustificati.
 12. La disconnessione del sindaco (o di chi presiede la seduta) e/o del segretario verbalizzante determina la sospensione della seduta.
 13. Nel caso in cui sia fatto ricorso alla seduta di tipo misto la partecipazione dei componenti presenti in aula è disciplinata secondo le consuete modalità.
 14. Il sindaco (o chi presiede la giunta), l'assessore delegato e il segretario comunale possono firmare digitalmente tutti gli atti e i documenti inerenti alla seduta anche quando gli stessi si trovano fuori dal territorio comunale.

Articolo 4 – Modalità di votazione

1. Le votazioni avvengono in forma palese secondo quanto stabilito dall'art. 24 dello statuto vigente, mediante la piattaforma telematica in utilizzo.
2. Il sindaco (o di chi presiede la seduta) può sempre valutare di effettuare la votazione in forma palese mediante appello nominale.